

## Appalti. Consiglio di Stato

# Acquisti Consip, decide il dirigente

**Stefano Usai**

■ L'adesione alla convenzione Consip esplica poteri gestionali di esclusiva competenza del dirigente/responsabile del servizio senza intermediazione politica. È questo il concetto espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza 2194/2015.

Nel caso trattato, l'appellante ha impugnato gli atti di adesione alla convenzione Consip per l'affidamento del servizio d'illuminazione pubblica, per due ragioni: il responsabile del servizio sarebbe stato carente di competenza ad aderire alla convenzione Consip, e l'atto si contrapponeva con un indirizzo della Giunta che prevedeva l'esternalizzazione del servizio con gara.

Sulla competenza, i giudici respingono l'obiezione con la considerazione che l'adesione alla convenzione Consip rientra nell'attività gestionale della dirigenza comunale in base all'articolo 107 del Tuel. Sulla supposta esigenza di un'intermediazione politica per valutare se aderire o meno alla convenzione Consip, in sentenza è chiarito che «si può comunque osservare che tra le competenze dell'organo giuntale non rientra quella della stipulazione di contratti - il che è lo stesso - di adesione a convenzioni quadro. Dinanzi all'alternativa, inoltre, tra l'adesione ad una convenzione Consip e l'in-

dizione di una gara ad hoc, la relativa opzione costituisce una scelta gestionale, e non certo un atto di indirizzo di competenza degli organi di governo locale».

Importanti sono anche le considerazioni dei giudici sulla valutazione economica dell'adesione alla convenzione. L'assunto di base della ricorrente era la normativa impone alle Pa di acquisire beni e servizi «con la minore spesa possibile (...) anche sulla base delle convenzioni Consip, l'adesione alle quali andrebbe analiticamente motivata».

La sentenza ribatte che le norme vigenti esprimono per le convenzioni Consip un sicuro favore, come mostra il fatto che queste rilevano comunque come parametri di prezzo-qualità fungenti da limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

In definitiva, quindi, la motivazione appare necessaria non tanto quando si decida di aderire alle convenzioni ma, piuttosto, quando si esprime una diversa valutazione e «l'amministrazione si determini in concreto nel senso di fare nuovamente ricorso al mercato, in quanto l'ente pubblico dovrà in tal caso far constare l'utilità della propria iniziativa rispetto ai parametri della convenzione Consip di settore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

